

Banca - Tribunale di Milano: è legittima la clausola “floor” se accettata in atto pubblico notarile

04 Dicembre 2018
Studio Mascellaro Fanelli

Il Tribunale di Milano ha emesso l’Ordinanza con cui ha ritenuto palesemente infondata l’eccezione posta dal mutuatario in merito alla clausola “floor”.

Nell’ambito dei mutui a tasso variabile la clausola “floor” prevede che il tasso applicato, per tutta la durata del mutuo, a prescindere dall’andamento al ribasso degli indici di riferimento, non potrà essere inferiore ad una percentuale determinata. Tale clausola garantisce che gli interessi corrispettivi siano pari almeno al valore percentuale individuato dalla stessa clausola, anche laddove il parametro di calcolo degli interessi, in genere l’Euribor, sia inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola “floor”.

Dato che tale clausola comporta uno squilibrio di diritti e obblighi tra banca e cliente, il rischio è quello che possa essere qualificata come vessatoria. Per questi motivi la giurisprudenza ha configurato i parametri perché questa possa qualificarsi come legittima: la clausola floor deve essere “chiara” e “trasparente”, oltre che espressamente accettata del cliente.

Il Tribunale meneghino ha precisato, così, che le eccezioni opposte restano non accoglibili, in quanto la clausola “floor” è stata “regolarmente accettata in un atto pubblico notarile”.

Importante ed innovativa la motivazione che rende il Magistrato che ancora l’accettazione della clausola resa in seno ad un “atto pubblico notarile” che conferisce indubbio suggello alla validità della stessa ed alla conseguente incontestabilità.

Clicca [qui](#) per visualizzare il testo l’Ordinanza.

(Tribunale di Milano, Ordinanza del 7 marzo 2018)

TAG: *Mutuo, clausola contrattuale, banca, Diritto bancario*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore

non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***